

TESTI E DOCUMENTI

OPERA PUBBLICATA CON IL CONTRIBUTO DI



REGIONE AUTONOMA DELLA SARDEGNA

ASSESSORATO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE, BENI CULTURALI,
INFORMAZIONE, SPETTACOLO E SPORT

TESTI E DOCUMENTI

coordinamento editoriale

CENTRO DI STUDI FILOLOGICI SARDI / CUEC

COMITATO SCIENTIFICO: Nicola Tanda - Università di Sassari, Paolo Cherchi - Università di Chicago, Giuseppe Frasso - Università Cattolica di Milano, Rosanna Bettarini - Università di Firenze, Andrea Fassò - Università di Bologna, Edoardo Barbieri - Università Cattolica di Brescia, Carlo Donà - Università di Messina, Marcello Cocco - Università di Cagliari, Giovanna Carla Marras - Università di Cagliari, Giuseppe Marci - Università di Cagliari, Maurizio Viridis - Università di Cagliari, Dino Manca - Università di Sassari, Mauro Pala - Università di Cagliari, María Dolores García Sánchez - Università di Cagliari, Patrizia Serra - Università di Cagliari.

I volumi pubblicati nella collana del Centro di Studi Filologici Sardi sono passati al vaglio da studiosi competenti per la specifica disciplina e appartenenti ad università italiane e straniere. La valutazione è fatta sia all'interno sia all'esterno del Comitato scientifico. Il meccanismo di revisione offre garanzia di terzietà, assicurando il rispetto dei criteri identificanti il carattere scientifico delle pubblicazioni, ai sensi dell'art. 3-ter, comma 2, del decreto legge 10 novembre 2008, n. 180, convertito dalla legge 9 gennaio 2009, n. 1.

IL BREVE
DI VILLA DI CHIESA
(IGLESIAS)

a cura di
Sara Ravani

TESTI E DOCUMENTI

coordinamento editoriale
CENTRO DI STUDI FILOLOGICI SARDI / CUEC

Il Breve di Villa di Chiesa (Iglesias)

ISBN: 978-88-8467-713-6
CUEC EDITRICE © 2011
prima edizione dicembre 2011

CENTRO DI STUDI FILOLOGICI SARDI

PRESIDENTE Sandro Catani

DIRETTORE Giuseppe Marci

CONSIGLIERI María Dolores García Sánchez, Dino Manca, Mauro Pala,
Patrizia Serra, Maurizio Virdis

Via Bottego, 7
09125 Cagliari
Tel. 070344042 - Fax 0703459844
www.filologiasarda.eu
info@centrostudifilologici.it

Realizzazione editoriale:
CUEC Editrice
by Sardegna Novamedia Soc. Coop.
Via Basilicata 57/59, 09127 Cagliari
Tel. e Fax 070271573
www.cuec.eu / info@cuec.eu

Realizzazione grafica Biplano, Cagliari
Stampa Grafiche Ghiani, Monastir (Ca)

A Daria

xxv Di quelli che dicono altrui piraule & iurtose
xxvi Di quelli che conòdino altrui tenere stacchia o peg
xxvii Di quelli che danno agiuto Consiglio & sanore alli sbanditi
xxviii Di no sbadue alcuno testimone se no plo ista scoro modo
xxix Expedere còtra nobli che offedimo alcuno longhese o popolare
xxx Di no bantri fami o fancelli che sangui nelscha
xxxi Di no andare di po lo terso suo fuono della capana
xxxii Di no tenere altiere apvo di pol terso fuono della capana
xxxiii Di menimare la pena et còdagnatione pla face
xxxiiii Di idoppiare li peni p li malefici comessi di po lo tero fuono della
xxxv Delle pene & còdagnatione che si farano in Italia // capana
xxxvi Delle pene pmesse auuo dalcuno segnore che siano auuo del sigre
xxxvii Di quelli che no puano lacuse & dinociationi // Le
xl Di no dimadare debbit pagato
xli Delli fami che no corano li Cavallo
xlii Di no canar sangui di Cavallo i alcuna Puga
xliiii Di no gutare bestia morta ne sozzina albe uitaro
xliv Delli molemtai che portano uena o menuto che na pareno in
vlla cò lo carricho
xlv Di no offendir li sbaditi
xlvi Delli vinaruoli
xlvii Di no sbandire alcuna p p pettina
xlviii Di fuochi che no si debbia mettere i buse
xlix Delle p che no possano vende vino alle moragne
l Delle p che no possano copare alcuno legume da frare
li Di coloro che Buciueno bando p còmnatio
lii Di no potere fare còtra di covarne fuore
liiii Che nelsima p di vlla nat de Altro che abbia vigna o orti
liiiii in del terruotio del còduco dellacqua di bangiangra possa p
tare alcuno arbor

PREMESSA*

1. Il *Breve di Villa di Chiesa*: la città, il suo statuto

Villa di Chiesa (oggi Iglesias), nata come piccolo borgo intorno ad una chiesa di minatori nella seconda metà del XIII sec.¹, si sviluppò rapidamente a partire dal 1283, quando divenne comune pazonato sotto la sudditanza della famiglia pisana dei Donoratico della Gherardesca. Il codice legislativo che la cittadina mineraria sarda ebbe già all'epoca, menzionato nel nostro testo come *constituito* (I 6², III 64²), fu tramutato in *breve* nel 1303 dal capitano della villa messer Bacciameo, quando Villa di Chiesa passò sotto la diretta gestione di Pisa.

Una seconda revisione sotto la sovranità pisana² fu affidata il 16 settembre dell'anno successivo³ ad una com-

* Le notizie di seguito sintetizzate sono tratte dalla mia tesi di dottorato, discussa presso l'Università di Pisa nel dicembre 2007. Evito in questa sede di tornare sul complesso argomento della lingua del *Breve*, caratterizzata da un particolarissimo "impasto" di varie componenti fonno-morfologiche e lessicali, rinviando per lo spoglio completo alla suddetta tesi e per lo studio dei sardismi al mio contributo *Per la lingua del Breve di Villa di Chiesa: l'influsso del sardo*, "Bollettino di studi sardi", 4 (2011), pp. 15-47.

¹ Cfr. A. BOSCOLO, *Villa di Chiesa e il suo "Breve"*, in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*, Padova, Cedam, 1963, pp. 73-80, a p. 76.

² Cfr. *Documenti inediti relativi ai rapporti economici tra la Sardegna e Pisa nel Medioevo*, a cura di F. Artizzu, con introduzione di A. Boscolo, vol. I, Padova, Cedam, 1961, p. XL e F. ARTIZZU, *Aspetti della vita economica e sociale di Villa di Chiesa attraverso il "Breve"*, in F. ARTIZZU, *Pisani e catalani nella Sardegna medioevale*, Padova, Cedam, 1973, pp. 77-95, a p. 80.

³ La data si evince da un documento pubblicato in appendice all'edizione di Carlo Baudi di Vesme, in cui si legge che "D. Rainerius Sampantis, Andreas Gattus, Bettus Aglata, Johannes Cinquina: electi sunt ab Antianis Pisani Populi super providendo et corrigendo Breve Ville

missione di quattro brevaioli, Andrea Gatti, Betto Allia-ta, Giovanni Cinquini e Ranieri Sampante, “tutti esperti della Sardegna e coinvolti, direttamente e familiarmente, anche dal punto di vista economico, nei rapporti tra Pisa e l’isola”⁴, ai quali si aggiunse il notaio Nocco di Castiglione.

Il codice giunto fino a noi è anche il risultato della revisione che seguì la conquista aragonese di Villa di Chiesa, nel periodo fra il 7 febbraio 1324, giorno della capitolazione cittadina⁵, e l’8 giugno 1327, data della carta di ratifica con cui Alfonso IV d’Aragona approvò il *Breve*⁶. Incarica-

Ecclesie de Sigerro Judicatus Kallaretani insule Sardinee, XVI kalendas octubris. Nocchus Castilionis electus est suprascripto modo notarius cum eis, suprascripto die” (cfr. *Codice diplomatico di Villa di Chiesa in Sardegna*, raccolto, pubblicato ed annotato da C. Baudi di Vesme, Torino, Stamperia Reale di G. B. Paravia e comp., 1877, ed. anastatica con saggio introduttivo a cura di B. Fois, Cagliari, Edizioni Della Torre, 1997, col. 325).

⁴ M. TANGHERONI, *La città dell’argento. Iglesias dalle origini alla fine del Medioevo*, con un’appendice di C. Giorgioni Mercuriali, Napoli, Liguori, 1985, p. 84.

⁵ La città si arrese dopo un estenuante assedio, iniziato nel luglio del 1323 (P. ROMBI, *Il Breve di Villa di Chiesa: aspetti storico-giuridici*, in AA.VV., *Studi su Iglesias medioevale*, Pisa, ETS, 1985, pp. 175-92, a p. 180). In una missiva conservata nell’Archivio della Corona d’Aragona Giacomo II suggeriva all’infante Alfonso (che nei resoconti inviati al padre raccontava delle difficoltà dovute al clima insalubre, alla carenza di viveri e alle malattie che colpivano l’esercito già ridotto dalle numerose diserzioni) di lasciar perdere l’assedio di Villa di Chiesa qualora si fosse ulteriormente prolungato: cfr. M. E. CADEDDU, *Giacomo II d’Aragona e la conquista del Regno di Sardegna e Corsica*, “Medioevo. Saggi e Rassegne”, 20 (1995), pp. 251-316, alle pp. 280-81 e n. 92.

⁶ Per un resoconto degli avvenimenti storici qui accennati rinvio a M. TANGHERONI, *La città dell’argento*, cit., pp. 69-92 e bibliografia *ivi* indicata. Il *Breve* è quindi composto di vari strati legislativi risalenti, nell’ordine, all’epoca signorile fino al 1303, al periodo pisano fino al 1324 e al successivo periodo catalano-aragonese. Essendo il testo giunto fino a noi “amalgamato” (L. D’ARIENZO, *Il “Breve” di Villa di Chiesa*, in *Le miniere e i minatori della Sardegna*, a cura di F. Manconi, Cagliari, 1986, pp. 25-28, a p. 25), comprensivo cioè delle rettifiche apportate

ti di tale revisione, con cui, come osservato da Francesco Artizzu, ci si limitò “a sostituire nel testo, nei passi nei quali era riconosciuta la posizione sovrana del Comune pisano, il nome e la sovranità del monarca aragonese”⁷, furono Duodo Soldani, Andrea Corona e Coannuccio Mosca, cittadini iglesienti di origine pisana, il catalano Poncio Vicens e il notaio Pietro Bonifacio⁸. Anche se l’argento prodotto nelle miniere locali fu da allora esclusivamente destinato alla zecca iglesiente, il nuovo dominio lasciò invariata la regolamentazione dell’attività estrattiva⁹.

A dimostrare l’impiego del testo anche negli anni in cui Villa di Chiesa fu soggetta ai giudici d’Arborea (1365-1409) concorre una particolarità: dove originariamente era menzionato il “re”, il “re di Ragona” o il “re d’Aragona”, nel 60% dei casi tali parole furono cancellate e sostituite da “jud(ice)”. Col ritorno del dominio aragonese nel 1409 la citazione dell’autorità giudiciale venne nuovamente cancellata e fu ripristinata quella sovrana¹⁰.

dai vari dominatori, non è affatto semplice identificare gli strati successivi ascrivendoli ai diversi periodi.

⁷ F. ARTIZZU, *Aspetti della vita economica e sociale*, cit., p. 81.

⁸ I nomi sono noti grazie al già citato documento contenente la copia della ratifica di Alfonso IV: “nuncios ad nos missos per Universitatem hominum Ville nostre Ecclesie de Sigerro regni Sardinie, fuisse expositum reverenter, quod cum juxta formam cujusdam Capituli Breviorum seu Ordinamentorum dicte Ville per nos confirmatorum Consilarii Universitatis Ville predictae elegerint quatuor personas idoneas et unum notarium, videlicet vos Duodum Soldani et Andream Corona predictos, Poncium Vincencii, et Coannucium Moscha, ac Petrum Bonifacii notarii notarium, ad emendandum, corrigendum atque supplendum Ordinamenta et Brevia antedicta...” (*Codice diplomatico di Villa di Chiesa*, cit., col. 402).

⁹ Cfr. M. TANGHERONI, *Le miniere nell’età medievale*, in *Le miniere e i minatori della Sardegna*, cit., pp. 19-24, a p. 19.

¹⁰ Cfr. *Codice diplomatico di Villa di Chiesa*, cit., p. X e L. D’ARIENZO, *Il Codice del “Breve” pisano-aragonese di Iglesias*, “Medioevo. Saggi e Rassegne”, 4 (1978), pp. 67-89, a p. 80. L’operazione ha determinato

Lo statuto fu più volte ratificato nei secoli successivi, insieme ai privilegi concessi alla città dai re d'Aragona: lo confermò Pietro IV il Cerimonioso nel 1338, agli inizi del suo regno; Martino il Giovane dopo la vittoria sull'esercito sardo a Sanluri nel 1409, quando Villa di Chiesa, dopo una lunga parentesi arborense, tornò sotto il dominio reale; Alfonso V il Magnanimo, infine, nei Parlamenti celebrati a Cagliari nel 1421.

La normativa del *Breve* risulta ancora osservata nel 1550, secondo la testimonianza del cagliaritano Sigismondo Arquer, curatore del capitolo *Sardiniae brevis historia et descriptio* nella *Cosmographia universalis* di Sebastiano Münster¹¹.

Persino all'epoca dei Savoia i consiglieri comunali, prestando giuramento prima dell'assunzione del mandato, si impegnavano a rispettare tutte le norme contenute nel *Breve*, a dimostrazione della lungamente persistente volontà politica dei dominatori di perpetuarne la legislazione¹².

Lo statuto, che consta di 363 capitoli, è suddiviso in quattro libri che trattano di competenze giuridiche, militari e fiscali dei pubblici ufficiali (libro I), leggi penali

una maggiore consunzione del codice nei punti oggetto delle successive rasure, portando in qualche caso a lacerazioni pergamenee (nella c. 5r, rigo 5 e 11, per riportare solo i primi due ess., in corrispondenza degli originari *re di Ragona* si sono prodotti dei fori). Un indice della presenza della parola "jud(ice)", leggibile con l'ausilio della lampada di Wood, si trova a c. 14r, rigo 19 (cfr. L. D'ARIENZO, *Il "Breve" di Villa di Chiesa*, cit., p. 28).

¹¹ Cfr. Sigismondo Arquer, *Sardiniae brevis historiae et descriptio*, a cura di M. T. Laneri, saggio introduttivo di R. Turtas, Cagliari (CUEC/Centro di Studi Filologici Sardi) 2007, p. 18: "Sicut et in civitate Ecclesiarum quaedam leges Italica lingua, eo tempore quando Pisani ibi rerum potiebantur, sunt conscriptae et adhuc in eo loco servantur".

¹² Cfr. L. D'ARIENZO, *Il "Breve" di Villa di Chiesa*, cit., p. 28.

(libro II), leggi civili e procedurali (libro III, in cui probabilmente fu incorporata la materia del sopra citato *constituto*¹³), norme relative allo sfruttamento delle miniere del luogo (libro IV)¹⁴. Sintetizzo di seguito alcuni dei capitoli di maggiore interesse.

Il *Breve* si apre con il giuramento del capitano o rettore, nel periodo aragonese di nomina regia¹⁵, che aveva l'alta giurisdizione, ovvero il *puro e mero imperio* e la cosiddetta *podestà di coltello* (I 4), cioè la facoltà di infliggere, se necessario, la pena di morte. Accanto ai rettori esercitava il potere giudiziario un giudice *experto de ragione* (I 6), ossia 'giurisperito', con l'incarico di esaminare insieme a loro i processi, assolvendo, condannando, interrogando e sottoponendo a tortura le persone accusate. Le sentenze definitive dei rettori e del giudice erano inappellabili, come prescrive il capitolo 7, *Di non potere appellare alle sentencie date dal iudice*. Ai notai, eletti in numero di tre, spettava il compito di registrare, mettendole per iscritto negli atti della corte, tutte le accuse e denunce ricevute (I 10). Il capitano o rettore era affiancato da sergenti in un numero compreso fra i sedici e i venti (I 11), con vari

¹³ Cfr. F. ARTIZZU, *Aspetti della vita economica e sociale*, cit., pp. 80-81 e bibliografia *ivi* indicata. Secondo L. D'ARIENZO, *Il "Breve" di Villa di Chiesa*, cit., p. 25, il terzo libro recherebbe "poche tracce della revisione aragonese". Norme di procedura civile e penale sono disseminate anche negli altri libri.

¹⁴ Cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 84, n. 70. Alla già citata monografia si deve in buona parte l'assunto delle norme del *Breve* di seguito passate in rassegna. Un'ottima sintesi dei contenuti dello statuto, con particolare riguardo al primo libro, si trova anche in F. ARTIZZU, *Aspetti della vita economica e sociale*, cit., p. 82 ss.; si veda inoltre P. ROMBI, *Il Breve di Villa di Chiesa*, cit., p. 183 ss.

¹⁵ Nel periodo del diretto dominio pisano, invece, a capo della città erano due capitani o rettori eletti da cittadini pisani designati dagli Anziani del Comune: cfr. F. ARTIZZU, *Aspetti della vita economica e sociale*, cit., p. 82.

compiti per la salvaguardia dell'ordine pubblico, fra cui quello della ricerca di persone abusivamente armate o di giocatori d'azzardo, ricerca nella quale dovevano essere accompagnati dai notai della corte per evitare soprusi¹⁶ (I 12). Incombenza particolarmente importante per il rettore era quella di leggere e *spianare* ('spiegare') il *Breve* (I 15) entro otto giorni dall'assunzione della carica, al popolo radunato in pubblico parlamento in un giorno festivo, a garanzia della maggiore partecipazione possibile¹⁷.

Era prevista una pena di 25 libbre per chiunque, compresi giudici e rettori, correggesse *paraula o lettera* del *Breve* in assenza del consiglio e di quattro *buoni* uomini da esso appositamente eletti. Il notaio che affiancava i quattro brevaioli nella revisione (cfr. anche I 32) poteva invece emendare il testo senza incorrere in alcuna pena. Il rettore era tenuto non solo a mostrare il *Breve* nella corte a chiunque lo chiedesse, ma anche a concedere il permesso di copiarlo integralmente o parzialmente (I 27).

Il camerlengo (cfr. I 21, 22) era "incaricato della raccolta di quanto fosse di spettanza del pubblico erario"¹⁸. L'attività svolta dai maestri del monte¹⁹, ovvero dai magistrati

¹⁶ Ai sergenti era fatto divieto di appropriarsi del denaro "che trovassero giocare a giuoco di çara o ad altro giuoco divitato" (I 11). Le disposizioni sul gioco d'azzardo contenute nel capitolo 9 del secondo libro (*De non tenere giuoco di dadi, né giocare*) sono state oggetto di uno studio di Giovanni Todde, che ha posto in rilievo la differenza fra le proibizioni iglesienti in materia di gioco, che rivestivano esclusivamente un carattere di ordine pubblico, e quelle contenute negli *Statuti di Sassari*, "ispirati da un fine politico di più larghe vedute" (G. TODDE, *La disciplina giuridica del giuoco d'azzardo in Sardegna*, in *Studi storici e giuridici in onore di Antonio Era*, cit., pp. 407-48, a p. 416).

¹⁷ Cfr. F. ARTIZZU, *Aspetti della vita economica e sociale*, cit., p. 82.

¹⁸ Cfr. *ivi*, p. 83.

¹⁹ Ecco le occorrenze della locuzione nominale: *maestre del monte* IV 11²,27, *maestri di monte* I 29 ecc. (13 ess.), *maestri del monte* I 29 ecc. (100 ess.), *maestri de' monti* IV 1, *maestri de monte* IV 17, *maestro de monte* I 28,32, *maestro di monte* IV 2 ecc. (14 ess.), *maestro del mon-*

preposti alla giurisdizione sull'arte e l'industria minerarie, era sorvegliata da persone la cui identità era tenuta segreta, appositamente elette (I 29). Un'opera di controllo era effettuata anche dai *modulatori*, scelti nel numero di tre ed affiancati da un notaio, che dovevano valutare l'attività svolta da tutti i pubblici funzionari allo scadere del mandato (I 33). Ricoprivano un ruolo importante le venti guardie delle vigne (I 70), chiamate a sorvegliare seminati e coltivazioni per proteggerli da danni che potevano essere arrecati da bestiame o persone. Durante l'anno in cui restavano in carica, tali sorveglianti avevano il diritto di portare armi sia in campagna che in città.

Il secondo libro, dedicato come si è detto alle leggi penali, comprende i diversi tipi di reato con le corrispondenti condanne previste. Per i reati più gravi, ovvero gli omicidi, le violenze e i furti di beni di notevole valore, era prevista la pena di morte per decapitazione o impiccagione²⁰. Il *Breve* prevedeva anche vari tipi di mutilazione (di una mano, di un'orecchia) ad esempio nel caso in cui non venisse pagata, entro un termine perentorio, una pena pecuniaria (I 42), solitamente riservata a reati minori, o in caso di furto con scasso (II 16); perdeva la lingua chi

te IV 2,39,86. Il nostro *Breve* si estende lungamente sull'occupazione, l'abbandono e la ripresa delle fosse, sul ruolo amministrativo e tecnico dei *maestri del monte*, pacificatori e giudici autorizzati a sentenziare "per consuetudine e bona usanza" in presenza di lacune giuridiche (P. BRAUNSTEIN, *Gli statuti minerari nel Medioevo Europeo*, in *Archeologia delle attività estrattive e metallurgiche* a cura di R. Francovich, V Ciclo di Lezioni sulla Ricerca Applicata in Archeologia, Certosa di Pontignano (SI) - Campiglia Marittima (LI), 9-21 settembre 1991, Firenze, All'insegna del giglio, 1993, pp. 277-301, a p. 291). I *maestri del monte* erano "scelti in numero di otto fra le persone pratiche di attività minerarie residenti nel centro" (*Documenti inediti*, cit., vol. I, p. XLI). Svolgevano anche compiti di polizia e pronto soccorso in caso di infortuni sul lavoro.

²⁰ Cfr. F. ARTIZZU, *Aspetti della vita economica e sociale*, cit., p. 89.

rendeva falsa testimonianza (II 19). Era ammessa anche la tortura, con particolari disposizioni come il divieto di *mettere a tormento* una donna gravida fino al momento del parto (II 6). Si comminavano inoltre pene inflittive come la berlina (II 41), la scopatura (II 16, IV 85) e l'esilio. Reati "meno gravi" erano commessi da chi accendeva fuochi nei boschi (cfr. ad es. II 18), dai bestemmiatori (II 24), dai calunniatori (II 25), da chi infrangeva le varie norme igienico-sanitarie (cfr. ad es. II 43); e l'elenco potrebbe continuare. Tutte le pene venivano raddoppiate per i malefici commessi *dipo lo terso suono della campana* (II 36), ovvero di notte. Per i reati non contemplati dal *Breve*, infine, si lasciava al giudice l'arbitrio della pena²¹.

Particolarmente interessante è il capitolo 45 del secondo libro, dove si garantisce il privilegio del diritto d'asilo agli stranieri banditi da altri luoghi per diversi reati non gravi, quale poteva essere l'insolvenza nel pagamento dei debiti. Tale disposizione rientrava nella politica di incremento demografico cittadino per il potenziamento dell'attività mineraria²². Proprio per proteggere i proventi di quest'ultima, tuttavia, Villa di Chiesa era interdetta agli ebrei, tradizionalmente associati al furto dell'argento, come prescrive il capitolo 65 del secondo libro (*Delli iudei, che non possano stare in Villa*)²³.

Il terzo libro che, come abbiamo visto, dovette inglobare i contenuti del vecchio *constituto* elaborato nel periodo che precedette la diretta dominazione pisana²⁴, tratta di norme civili e procedurali, regolamentando professioni come quella dei barbieri (III 71), sarti (III 73), notai (III 78), medici (III 85), ecc. Due principi importanti sono

²¹ Cfr. *ivi*, p. 90.

²² Cfr. L. D'ARIENZO, *Il "Breve" di Villa di Chiesa*, cit., p. 25.

²³ Cfr. A. BOSCOLO, *Medioevo aragonese*, Padova, Cedam, 1958, p. 9.

²⁴ Cfr. F. ARTIZZU, *Aspetti della vita economica e sociale*, cit., p. 90.

stati notati da Artizzu²⁵ in questo libro del *Breve*, ovvero quello della territorialità del diritto (III 3) e quello secondo cui i cittadini di Villa di Chiesa erano liberi per nascita, anche se nati da servi (III 63).

Rappresenta un regolamento a sé l'ultimo libro, interamente dedicato alla legislazione mineraria e particolarmente interessante sotto il profilo lessicale²⁶. È probabile che ne circolassero contemporaneamente più copie, come si dedurrebbe dal passo in IV 1 dove si specifica che i maestri del monte erano tenuti a farsi fare, a proprie spese, una trascrizione del quarto libro tratta dal codice originale per avere sempre a portata di mano la normativa²⁷.

La zona mineraria iglesiente era divisa in *montagne*, ovvero in distretti minori. Una montagna nella quale fossero lavorate almeno otto *fosse* ('miniere') era interdetta al

²⁵ Cfr. *ibidem*.

²⁶ Il quarto libro, che rappresenta "la più antica normativa a noi pervenuta che regolamenti l'industria estrattiva" (L. D'ARIENZO, *Il "Breve" di Villa di Chiesa*, cit., p. 26), è il più ricco di capitoli (ne contiene 121) e quindi di norme (P. ROMBI, *Il Breve di Villa di Chiesa*, cit., p. 184). Esso costituisce una vera "miniera" di hapax ed attestazioni esclusive ordinariamente derivati, quando non risulti difficile stabilirne l'origine, dalla lingua germanica. La parte tedesca del vocabolario tecnico dell'industria delle miniere argentifere si spiega con l'ingente numero di minatori e fonditori altamente specializzati che, provenienti da Sassonia e Boemia, furono attivi in Italia fra il XII e il XIV sec. (P. BRAUNSTEIN, *Gli statuti minerari*, cit., p. 290). È almeno a partire dal IX secolo che si afferma la superiorità tedesca nell'estrazione e lavorazione metallifere ma "L'età aurea si apre intorno al 1170 con il ritrovamento e il primo sfruttamento dei ricchi giacimenti argentiferi di Freiberg, in Sassonia" (R. VERGANI, *Lessico minerario e metallurgico dell'Italia nord-orientale*, "Quaderni storici", 40 (1979), pp. 54-79, a p. 55). Ad avviare l'attività mineraria in Sardegna furono proprio dei tedeschi (cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 75).

²⁷ Come rilevato da L. D'ARIENZO, *Il Codice del "Breve"*, cit., p. 84, la cartolazione individuale dell'ultimo libro, in cifre arabe da 1 a 43, databile all'incirca al XVI sec., lascia supporre un temporaneo scorporo dal resto del codice dovuto all'esigenza di una più frequente consultazione.

pascolo del bestiame (II 60). Le fosse potevano essere scavate in orizzontale (i *canali*, ‘gallerie’) o in verticale (i più numerosi *bottini*, ‘pozzi’) secondo perforazioni dall’andamento comunque irregolare²⁸. Il capitolo IV 83, *Di quelli che aprisseno montagna nuova*, prevedeva per chi iniziasse un lavoro d’argenteria (bottini, canali o fosse) in una montagna prima d’allora mai scavata a tale scopo, ricavandone un utile minimo prestabilito, “premi in denaro ed esenzione dal pagamento dei tributi per la durata di cinque anni”²⁹. A chiunque era lecito aprire delle fosse nuove o riprendere quelle non più lavorate, senza bisogno di chiedere concessioni, secondo una consuetudine giuridica stabilita fin dall’epoca del conte Ugolino per favorire l’incremento demografico della città³⁰. L’abbandono dello scavo per più di tre giorni comportava pertanto il diritto di occupazione da parte di altri lavoratori (IV 11).

Spesso i filoni lavorati erano così ridotti da richiedere solo l’apporto di piccoli gruppi o di singoli proprietari coadiuvati dalla manodopera, ma nel caso dei più rari giacimenti minerari di maggiore estensione, per i quali si rendeva necessario un forte investimento in capitale, si costituivano delle società le cui quote azionarie, denominate *trente*, ulteriormente frazionabili, non potevano essere più di trentadue per ciascuna³¹. I soci possessori di *trente* erano i cosiddetti *parsonavili*. Coloro che detenevano le quote maggioritarie sceglievano un *maestro*, preposto a dirigere i lavori di ciascuna fossa, e uno *scrivano* addetto alla contabilità³². I capitali per la gestione delle fosse

²⁸ Cfr. M. TANGHERONI, *Le miniere nell’età medievale*, cit., p. 19.

²⁹ Cfr. F. ARTIZZU, *Aspetti della vita economica e sociale*, cit., p. 91.

³⁰ Cfr. *ibidem*.

³¹ Cfr. *ibidem* e M. TANGHERONI, *Le miniere nell’età medievale*, cit., p. 19.

³² I maestri e gli scrivani delle fosse nel fine settimana si recavano in città per trasferire le loro registrazioni sui libri pubblici.

potevano essere forniti anche da finanziatori esterni alla società, ovvero dai *bistanti*³³.

Prima di iniziare il lavoro di estrazione, si rivestivano di legno le pareti interne delle fosse per assicurarne la tenuta (IV 12, 13). Altra misura preventiva era l'impiego di *canapi di cavalcare* per la sicurezza di coloro che si calassero in bottini della profondità di almeno dieci passi (IV 104). Poiché gli scavi erano molto vicini fra loro, frequentemente i lavori delle varie fosse si incontravano originando così liti fra i proprietari che spettava ai *maestri del monte*, detentori della suprema giurisdizione sull'arte mineraria, dirimere.

Fra i lavoratori minerari c'erano i *picconieri* (IV 46, 48), che scavavano la roccia con picconi³⁴, e i *bulgaiuoli* (IV 46, 48), addetti al trasporto del minerale estratto (*vena*) in superficie tramite delle grosse borse di pelle (denominate *bolghe*³⁵). Le vene estratte venivano quindi accumulate

³³ Fra i *bistanti*, che potevano essere anche azionisti dell'impresa (cfr. F. ARTIZZU, *Aspetti della vita economica e sociale*, cit., p. 92) e pagavano i lavoratori alla fine della settimana, con "diritti prioritari sui proventi per remunerare le loro anticipazioni" (P. BRAUNSTEIN, *Gli statuti minerari*, cit., p. 291), veniva scelto obbligatoriamente uno dei quattro correttori del *Breve*, segno questo del riconoscimento statutario della loro funzione economica. Per N. CACCIAGLIA, *Nella Miniera dell'Inferno. Considerazioni sul canto VII e sulle Malebolge*, "Linguistica e Letteratura", XXVII, 1-2 (2002), pp. 39-58, il *bistante* è un "procuratore per conto di chi investe capitali nelle imprese minerarie" (p. 53).

³⁴ Come osserva M. GHIANI, *Le tecniche di estrazione attraverso i secoli*, in *Le miniere e i minatori della Sardegna*, cit., pp. 159-90, a p. 159, gli strumenti di lavoro non erano dissimili da quelli di epoca romana.

³⁵ Secondo Baudi di Vesme (*Codice diplomatico di Villa di Chiesa*, cit., col. CLVI), la *bolga* sarebbe stata un congegno per ricevere il combustibile destinato ad affocare la roccia e da lì Dante avrebbe tratto il nome delle *bolgie* infernali, ma M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., pp. 98-99, accoglie l'ipotesi di Eugenio Marchese (E. MARCHESE, *Nota sopra alcuni vocaboli contenuti nel Breve di Villa di Chiesa*, in *Codice diplomatico di Villa di Chiesa*, cit., pp. XIII-XXI, a p. XVII; E. MAR-

presso le *bocche* ('ingressi') delle fosse, in apposite *piazze* dove subivano la prima fase del processo lavorativo, ovvero la pestatura, fatta tramite grossi martelli dai *pestatori* (IV 103), per una prima separazione dal materiale sterile³⁶. Per la seconda importante operazione, che era quella della lavatura, il minerale doveva essere trasportato in apposite *piasse da lavare vena* (III 59), nel caso, pare abbastanza frequente, di mancanza d'acqua presso le bocche delle fosse (IV 81).

Rientrava fra i compiti del camerlengo l'acconciatura, una volta l'anno e comunque ad ogni richiesta dei misuratori delle vene, dei *corbelli*, ceste impiegate per la raccolta, la misurazione e la vendita del minerale estratto, che venivano riempiti con la pala ed erano dotati di manici per agevolarne il trasporto (I 69). Il minerale ottenuto veniva poi trasportato dai *molentari* ('asinari') o dai *carratori* ('carrettieri') alle fonderie dei *guelchi*, imprenditori metallurgici cui era riservata l'autorizzazione all'acquisto³⁷ e che si occupavano della colatura dell'argento. La loro attività era sorvegliata dai camerlenghi che interveniva-

CHESE, *Nota sopra alcuni vocaboli contenuti nel Breve di Villa di Chiesa di Sigerro relativi all'industria delle miniere*, in *Codice diplomatico di Villa di Chiesa*, cit., col. CCLXXV-CCLXXXIV, a col. CCLXXVIII) osservando che nel *De re metallica* i riferimenti alla lavorazione a fuoco fanno pensare che essa fosse fatta "mediante pile di legno direttamente posate in terra". Anche secondo N. CACCIAGLIA, *Nella Miniera dell'Inferno*, cit., p. 47, nel *Breve* sarebbe documentato il ricorso ad una tecnica di scavo che consisteva nel riscaldare la roccia più dura con un contenitore, *bulga* 'secchione', pieno di materiale ardente: la visione dantesca delle Malebolge rievocherebbe per lo studioso l'immagine di una miniera fiammeggiante.

³⁶ Cfr. M. TANGHERONI, *Le miniere nell'età medievale*, cit., p. 22.

³⁷ Cfr. *ibidem*. Il guelco era un subappaltatore che acquistava l'esclusiva dello sfruttamento di una vena argentifera, quindi un imprenditore che comperava il minerale e provvedeva alla produzione dell'argento, con privilegi particolari come ad esempio il diritto di porto d'armi (cfr. M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 103).

no per il prelievo fiscale dal momento in cui il minerale veniva scaricato nelle piazze dei forni. Un dodicesimo dell'argento e del piombo prodotti erano infatti riservati allo stato e per ogni *cenneraccio* ('operazione di fusione') il diritto fisso prestabilito era di quindici soldi (I 53). Inoltre ogni forno pagava un diritto mensile di sei soldi³⁸. Nei forni a mantice, mossi da energia idrica, le correnti d'aria agivano sul minerale fuso trasformando il piombo in ossido, ovvero in *ghiletta* 'litargirio' (IV 97), che colava dalle apposite bocche laterali. La delicatissima operazione successiva, quella della smiratura, con cui il piombo veniva separato dall'argento sfruttando la più rapida ossidabilità, richiedeva la tecnica di una manodopera specializzata, costituita da maestri *colatori* (IV 70) e *smiratori* (IV 79, 80). I *focaiuoli* fornivano il carbone di legna ai guelchi, cui erano legati da contratti di allogazione (IV 71).

Mentre il prodotto argentifero finale veniva confezionato in piastre per la consegna alla zecca iglesiente³⁹, il "sottoprodotto" della lavorazione metallurgica, il piombo, era ridotto in lame ed esportato, insieme ad altre merci come sale, grano, formaggio e pelli, nei diversi porti del Mediterraneo⁴⁰.

2. Descrizione del codice

L'unico testimone pervenutoci è conservato presso l'Archivio storico cittadino con segnatura "Sezione separata, *Breve di Villa di Chiesa* I, 4/20 (335)". Pergamenaceo, misura 280 x 220 mm. e consta di 146 carte, ma è mutilo delle prime due (contenenti le rubriche del L. I e le prime

³⁸ Cfr. *ibidem*.

³⁹ Questo nel periodo aragonese, perché nel periodo pisano l'argento veniva esportato dal porto di Castello di Castro.

⁴⁰ Cfr. M. TANGHERONI, *Le miniere nell'età medievale*, cit., p. 22.

25 del L. II), di una carta fra la 2 e la 3, di una fra la 144 e la 145, di una e forse più carte finali; la carta 68v è bianca.

Si può supporre che le carte iniziali perdute contenesse-
ro elementi utili per la datazione del manoscritto e l'iden-
tificazione dello *scriba*, presumibilmente un notaio della
curia iglesiente. I termini *post* ed *ante quem* sono comun-
que ricavabili rispettivamente dalla data della conquista
aragonese della città, avvenuta il 7 febbraio del 1324, e
da quella di un documento dell'8 giugno 1327, giunto in
copia tarda, con il quale Alfonso IV il Benigno ratificò
il nuovo *Breve* corretto dagli emendatori. Mentre Luisa
D'Arienzo, che ha studiato gli aspetti paleografici del co-
dice e al cui lavoro si rinvia⁴¹, propende per l'ipotesi di una
rielaborazione dello statuto fatta direttamente dai nuovi
dominatori prima della nomina dei brevaioli, secondo
Carlo Baudi di Vesme il testo pervenutoci coinciderebbe
con la stesura definitiva successiva agli emendamenti dei
quattro brevaioli iglesienti nominati dopo la conquista
aragonese della città⁴².

Sul *recto* di ogni carta, in alto a destra, appare una nu-
merazione a inchiostro in cifre arabe tutte della stessa
mano, successiva alla perdita materiale delle carte iniziali
poiché la c. 1r inizia con la rubrica XXVII del secondo
libro; anche la rigatura è ad inchiostro.

L'ultima carta del *Breve*, la 146v, reca la scritta "Consta
este volumen del 146 ojas escritas, y por etc. Pinna Deid-
da secretario". Come informa la D'Arienzo, Antonio Vin-
cenzo Pinna Deidda, "segretario del comune di Iglesias
dal 1793 al 1806"⁴³, per l'esigenza di proteggere il codice,
il cui *Breve* era di invariata validità legislativa, effettuò una

⁴¹ Cfr. L. D'ARIENZO, *Il Codice del "Breve"*, cit., p. 72 ss. Sull'argomento si veda anche L. D'ARIENZO, *Il "Breve" di Villa di Chiesa*, cit., pp. 25-28.

⁴² Cfr. *Codice diplomatico di Villa di Chiesa*, cit., p. VIII.

⁴³ Cfr. L. D'ARIENZO, *Il Codice del "Breve"*, cit., p. 82.

nuova cartolazione cui seguirono il restauro e la rilegatura con cui lo statuto è giunto fino alla nostra epoca.

I fascicoli sono 23, con diversi numeri di carte (8, 6, 4, un duerno); sono presenti parole richiamate in fondo alle carte 12^v, 20^v, 28^v, 36^v, 56^v, 64^v, 76^v, 91^v, 98^v, 111^v, 118^v, 125^v, 133^v, 136^v, 143^v. Il testo è scritto su una sola colonna, normalmente in media di 29 righe ciascuna, in una *littera textualis* con poche abbreviazioni, probabilmente tutto dalla stessa mano. In alcune carte sono leggibili annotazioni marginali di tipo esplicativo e riassuntivo in catalano e castigliano di varie epoche (anche del periodo spagnolo)⁴⁴. Talvolta le parole sbiadite sono state ricalcate da mani diverse, con alterazioni della veste linguistica originaria.

Altra traccia dell'utilizzo del *Breve* nel codice a noi pervenuto sono le abbastanza frequenti *manicule* realizzate in certi casi molto accuratamente, con i polsini in pizzo, talvolta invece semplicemente stilizzate. Sono in rosso le lettere iniziali dei capitoli, le rubriche, le parole di raccordo dei fascicoli, le cifre romane che indicano in alto sul *recto* delle carte il numero dei libri. Per il corpo del testo l'inchiostro adoperato è invece il nero, talvolta sostituito dal marrone. Sul margine sinistro di alcune carte è visibile il numero dei capitoli in cifre romane, ma la numerazione non sempre corrisponde a quella del rubricario.

La legatura rigida, rivestita di pelle marrone lavorata a secco, con motivi arabescati incisi in cornici rettangolari di dimensione decrescente verso l'interno, è rifinita da borchie di metallo. Sul dorso si legge la scritta in oro "Breve di Villa di Chiesa M. CCC. XXVII". Quattro fogli di guardia all'inizio e quattro alla fine del codice, in carta color avorio senza filigrana, privi di scritte e cartulazione, furono aggiunti al codice all'atto della legatura.

⁴⁴ Cfr. L. D'ARIENZO, *Il Codice del "Breve"*, cit., pp. 86-87.

3. Storia editoriale

L'unica edizione a tutt'oggi disponibile è quella, pubblicata postuma nel 1877, curata dal piemontese Carlo Baudi di Vesme⁴⁵, che ha l'indiscutibile merito di aver reso fruibile un testo fondamentale non solo per la conoscenza della storia legislativa di Villa di Chiesa, ma anche dell'industria estrattiva medievale.

Nella nota introduttiva indirizzata *Ai lettori* (pp. VII-XII), lo storico informa di aver reperito il codice, unico documento originale superstite dell'incendio avvenuto nel 1354, nell'Archivio di Iglesias nel 1865. All'agile descrizione codicologica seguono cenni paleografici e la segnalazione di alcuni errori emendati, mentre non è fatta menzione dei criteri di scioglimento delle abbreviazioni.

Uno studio sul lessico minerario del quarto libro, la *Nota sopra alcuni vocaboli contenuti nel Breve di Villa di Chiesa* dell'ingegnere Eugenio Marchese (pp. XIII-XXI), precede l'ampia trattazione storica⁴⁶ (*Villa di Chiesa. Notizie Storiche*, pp. II-LXXXIV) ed il saggio *Dell'industria delle argentiere nel territorio di Villa di Chiesa* (Iglesias)

⁴⁵ Nato a Cuneo nel 1805, coltivò vari interessi storico-filologici ed ebbe possedimenti in Sardegna probabilmente a partire dal 1836, diventando industriale minerario a Monteponi nel 1850 (cfr. *Dizionario biografico degli italiani*, vol. VII, Roma, Istituto della Enciclopedia italiana, 1970). Morì a Torino nel 1877, lasciando in via di pubblicazione il *Codice diplomatico di Villa di Chiesa in Sardegna*, che uscì postumo nello stesso anno (*Codex Diplomaticus Ecclesiensis* nei *Historia Patriae Monumenta*, edita iussu Regis Karoli Alberti, [a cura di C. Baudi di Vesme], Torino, Fratelli Bocca, 1877, poi riedito in *Codice diplomatico di Villa di Chiesa*, cit. alla nota 4).

⁴⁶ Barbara Fois, al cui saggio rinvio per un'accurata descrizione della struttura dell'edizione ottocentesca, ritiene inutilizzabili le notizie storiche riportate da Baudi di Vesme "perché costruite anche sui «Falsi»" (B. FOIS, *Annotazioni storiche sul Codex Diplomaticus Ecclesiensis e sul suo curatore, Carlo Baudi di Vesme*, in *Codice diplomatico di Villa di Chiesa*, cit., pp. 5-19, a p. 12).

in *Sardigna nei primi tempi della dominazione aragonesa* (pp. LXXXV-CCLXXIV), entrambi opera dello stesso Baudi di Vesme. Alle pp. CCLXXV - CCLXXXIV si legge la *Nota sopra alcuni vocaboli contenuti nel Breve di Villa di Chiesa di Sigerro relativi all'industria delle miniere dell'ingegnere Eugenio Marchese*, con annotazioni dell'editore, che riprende e amplia il contenuto della *Nota* menzionata sopra. Il glossario (pp. CCLXXXV-CCXCVI) fornisce un elenco dei termini ritenuti rilevanti, con rinvio ai luoghi dell'edizione in cui essi sono analizzati, chiosati o semplicemente citati.

Alla spiegazione delle tavole raffiguranti utensili minerari come ad esempio i picconi, i dischi in pietra forati, i lumi e i forni a mantice (pp. CCXCVII-CCXCVIII) segue il testo del *Breve* (pp. 5-246) e l'appendice con una scelta di documenti relativi alle miniere di Siena e di Massa Marittima⁴⁷ (pp. 249-310), fra cui il *Fornimento della fossa "le Meloni"* del 1298 (p. 254) e la *Distinzione Quarta del Costituto di Massa, contenente gli Ordinamenti sull'arte della ramiera e dell'argentiera* (pp. 258-300).

Segue, con il titolo *Codice Diplomatico Ecclesiense*, l'edizione di un'ampia documentazione relativa alla città di Iglesias dal XIII al XVII sec. (pp. 317-1106).

⁴⁷ Massa Marittima fu un importante centro minerario della Toscana a partire dal XIII sec. L'interesse dello statuto che ne regolamentava l'attività estrattiva (*Ordinamenta super arte fossarum ramieriae et argentariae civitatis Massae*, a cura di N. Rodolico, M. Casella e A. Panella, Firenze, Le Monnier, 1938) risiede, in rapporto al nostro *Breve*, nelle analogie normative e nella condivisione di alcuni vocaboli tecnici "direttamente assunti dal tedesco, e che attestano rapporti di dipendenza delle nostre maestranze dalle maestranze specializzate di Germania, certamente venute dall'Erzgebirge sassone e boemo" (M. CASELLA, *Lessico*, in *Ordinamenta super arte fossarum ramieriae et argentariae civitatis Massae*, cit., pp. 101-104, a p. 101). Le somiglianze fra l'organizzazione produttiva di Massa Marittima e quella di Villa di Chiesa erano notevoli, come rileva M. TANGHERONI, *La città dell'argento*, cit., p. 95.

La necessità di una nuova edizione, improntata a criteri filologici moderni, è emersa dalla collazione sistematica del testo edito da Baudi di Vesme con il manoscritto, collazione che ha prodotto un elenco abbastanza cospicuo di inesattezze riguardanti aspetti grafici e fonetici, errori di trascrizione o interpretazione (erronea divisione e accentazione delle parole), normalizzazioni grafico-morfologiche, abbreviazioni sciolte sulla base di criteri incoerenti non esplicitati, emendamenti non opportunamente segnalati, omissioni⁴⁸.

4. Criteri di trascrizione

Si conservano i grafemi dell'originale, adottando però la bipartizione moderna fra *u* e *v* e normalizzando in *i* la *i* allungata sotto il rigo (*j*), salvo quando indichi l'unità in un numero romano. Sono moderni gli accenti, la punteggiatura e i segni diacritici; si distinguono comunque casi omografi ambigui come *sie* 'sia' e *sie* 'sì' (e si accentano altre parole quando lo richieda la chiarezza). La particella enclitica *l* (da *lo* o *il*) è scritta sempre *-l*. Dove manca una vocale si segna l'apostrofo, dove manca una consonante un puntino in alto (ad es. *no·* per *non*). Per la grafia unita o disgiunta degli avverbi composti in *-mente* si rispetta l'uso dell'originale. Nella resa delle lettere maiuscole e minuscole si è tenuto conto della consuetudine grafica moderna. Le preposizioni articolate sono trascritte sempre in grafia unita (ma si separa *in* da *del*, *dela*, *dele*, ecc.).

Tutte le abbreviazioni sono state sciolte fra parentesi tonde. Segnalo in particolare che:

⁴⁸ Le principali discrepanze fra l'unico testimone del *Breve* e l'edizione precedente, alla quale non avrà certamente giovato la mancata revisione finale da parte del curatore, sono elencate nella mia tesi di dottorato (pp. 26-30).

a) nello scioglimento di *titulus* indicanti una consonante nasale bilabiale ([m]) o dentale ([n]) davanti ad occlusive bilabiali ([p, b]) si è scelto l'adeguamento alla forma piena maggioritaria nel testo laddove possibile, preferendo invece in caso di attestazioni uniche o di occorrenze a parità numerica la consuetudine grafica moderna ([m] davanti a [p, b]);

b) lo stesso criterio è stato seguito per lo scioglimento di abbreviazioni indicanti *ar* o *er*.

La nota tironiana 7 per l'esito del lat. ET è sciolta in "(e)" in base alla presenza della forma piena *e*, sia pure minoritaria rispetto a *et*, e alla scrizione "7d" a c. 144r, rigo 4 (IV 109), che sciolge "(e)d"; la circostanza da un lato depone per il valore fonetico [e] anche della forma piena *et*, dall'altro fa pensare, come ipotizzava già Alfredo Schiaffini, che "*et* può esser sigla al pari di 7"⁴⁹, e suggerire un livellamento su *e* anche della scrizione *et*, come fa Giovanna Frosini nell'edizione del volgarizzamento toscano del *Barlaam e Iosafas*⁵⁰. Sciolgo la nota tironiana 9 "(con)": il ms. ha anche *cō*, con *titulus* sovrapposto, sciolto "co(n)".

Si è scelto di rendere "i(n)" l'abbreviazione *i* con *titulus* sovrapposto, sebbene accanto ad *in* il ms. presenti (davanti a consonante labiale) anche *im* (123v.14, 127r.4, 129v.9, 130r.17, 131r.20, 132r.17).

Per il *nomen sacrum Ihu Xpo*, sempre in sigla, si è adottata la trascrizione latineggiante "Ie(s)u Cr(ist)o".

Si è sciolta in "h(om)o" l'abbreviazione *ho* con *titulus* sovrapposto per l'assenza nel testo della scrittura intera dittongata; il plurale *homini* compare sempre in forma piena, mentre si trova un solo caso di *huomini* (104r.11).

⁴⁹ A. SCHIAFFINI, *Testi fiorentini del Dugento e dei primi del Trecento*, Firenze, Sansoni, 1926, p. LV.

⁵⁰ G. FROSINI, *Storia di Barlaam e Iosafas. Versione italiana del ms. di Parigi (Bibliothèque Sainte-Geneviève, 3383)*, "Bollettino dell'Opera del Vocabolario Italiano", VI (2001), pp. 247-318, a p. 254.

Le integrazioni di parti mancanti e le correzioni sono poste a testo fra parentesi quadre. Le parentesi aguzze segnalano in apparato lettere, parole o parti di testo cancellate, depennate o espunte nel ms. Le parti del ms. mal leggibili o perdute per guasto (fori nella pergamena o macchie) sono in carattere corsivo: nelle ricostruzioni ci si è avvalsi dell'edizione curata da Carlo Baudi di Vesme. Gli errori palesi sono corretti, con la lezione del ms. riportata in nota. In apparato e ogni volta che si cita la lezione del ms. si dà una rappresentazione del segno abbreviativo.

La numerazione delle carte si indica in grassetto fra sbarrette verticali, con *r* o *v* in corsivo (es. |1*r*|); il simbolo | segnala gli a capo del testo nel ms. Il testo è suddiviso in capitoli indicati con numeri romani.

Il ms., mutilo come già osservato di due carte iniziali, presenta altre lacune materiali sempre nelle carte iniziali, dove è contenuto il rubricario: le parti perdute sono le rubriche dei capitoli I 1-76, II 1-26, III 60-88, IV 1-26.

Non sono state trascritte le annotazioni marginali, in lingua catalana e castigliana, appartenenti ai periodi aragonese e spagnolo, aventi lo scopo di integrare parti di testo mal leggibili o di sintetizzare il contenuto dei capitoli.

Sono grata agli amici dell'Opera del Vocabolario Italiano, in particolare al direttore Pietro Beltrami e ai colleghi Elena Artale, Pär Larson, Rossella Mosti e Paolo Squillacioti.

Devo molti preziosi consigli a Giovanni Lupinu, che ringrazio anche per la fiducia e l'incoraggiamento amichevole.

Non ho dimenticato la cortesia con cui Antonina Maiorana, allora direttrice dell'Archivio Storico Comunale di Iglesias, e la paleografa Daniela Aretino mi accolsero in occasione dei soggiorni in Sardegna.

E grazie a Luca, paziente compagno di viaggio.

aueri del guadagno che facessero li figenti p pignare o uero guardare
o prouare darne guoco o p qualiqua ragione guadagnassino anni
cebbia essere lo detto guadagno delli detti figenti tanto ne alcuna altra
psona possa ne debbia alcuna pre i del detto guadagno auere.

O delo Capitano o altri officiali che nō possano fare mercatana:

127
14
Que capitano
o altri officiali no
possunt in mercatana
fieri mercatana.

¶ Adinamo chel detto Capitano o uero Rettore della detta villa di chi
esa e lo Camartigo della detta villa e qualiqua altro officiale nō po
ssa o uero debbia i alcuno modo fare ne p se ne p altriu alcuna mercatana
o uero tenere alcuna pre In alcuna fossa darginnera di villa di chiesa
durate lo loro officio Et questo si intenda p h officiale che si mandano da
Caralogna o daragona Et che conatasse pena infine i libe cinquata
dal finim minum anno del signore Pe p ciascuna uolta che contra
facessero excepto che aruci e figoli officiali sia hato e possano colare et
fare colare inqualūqua pre dellarginnera alloro piacera senza alcuna
pena Et se alcuno delli detti officiale anesse alcuna mētra omēre In argin
nieri e auesseta auuta pma chelli fusse stato electo al sso officio o auess
se auuto i della sta villa alcuno ruffico di mercatana e p h suoz cōpagni o
factori fusse facto e exercato pma che fusse electo al detto officio che i que
sto tãto nō pruidiche aquello corale officiale questo capitulo e cio nō
i curra In alcuna pena

Di leggere lo breue infra di di octo.

¶ Adinamo chel detto Capitano o uero Rettore ista di xv i giuo
ni di festi aao che li homini siano i villa di chiesa aporriero ascol
tari di octo dela intrata delloro officio siano reuini li capituli e ordinamēti
di questo breue tuote fare leggere e spianare i publico parlamēto dela
deta villa di chiesa apena di libe .x. dal finim minum acaasuno che con
trafacesse Et che quãdo lo sso breue sic chosse lego e publicato p al cu

Si se ha obligacione a uno de estos dca